



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Prima Sezione Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

[REDACTED]

Presidente

[REDACTED]

Giudice

[REDACTED]

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo [REDACTED] del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto "separazione personale dei coniugi",

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Maria Pia De Cata

Ricorrente

E

[REDACTED], rappresentata e difesa nel presente giudizio,

Resistente

con l'intervento *ex lege* del Pubblico Ministero;

CONCLUSIONI: All'udienza del 25.09.2023, sulle conclusioni dei procuratori costituiti come da "note di trattazione scritta" in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. e sulle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il [REDACTED] ha chiesto la pronuncia della separazione dalla coniuge [REDACTED] con la quale aveva contratto matrimonio civile il [REDACTED] in Foggia,

precisando che dall'unione erano nate le figlie [REDACTED] e [REDACTED] (rispettivamente in data [REDACTED] e in data [REDACTED] e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati, a causa di continui litigi scatenati dal comportamento geloso della moglie; ha quindi chiesto, l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione delle stesse presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.

[REDACTED], nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione; ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso delle minori con loro collocazione presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale, nonché di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella memoria di costituzione.

Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza in data [REDACTED] ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.

Con sentenza non definitiva n. [REDACTED] del [REDACTED] questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto per il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione del *thema decidendum*, assegnando i termini istruttori.

All'udienza del 25.09.2023 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno rappresentato di voler definire il presente giudizio alle condizioni previste nell'accordo sottoscritto in data [REDACTED] e depositato telematicamente.

Il G.I., preso atto di ciò, ha rimesso immediatamente la causa al Collegio per la decisione, disponendo trasmettersi gli atti al P.M., il quale con nota in data 28.09.2023 ha rassegnato le proprie conclusioni.

Ebbene, emessa la sentenza non definitiva di separazione dei coniugi, il ricorrente e la resistente hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti come da accordi sottoscritti in data [REDACTED] e depositati telematicamente.

Tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.

Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.

Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti.

Nello specifico, hanno queste convenuto di regolare i loro rapporti secondo le condizioni indicate nell'accordo sottoscritto in data [REDACTED] e depositato telematicamente.

Sul punto, tuttavia, va rilevato che le stesse parti hanno rappresentato e documentato che, nelle more, hanno introdotto il giudizio di divorzio nell'ambito del quale è stata emessa, in data [REDACTED] l'ordinanza presidenziale, nonché è intervenuta sentenza di scioglimento del matrimonio.

Come noto, rappresenta pacifico principio giurisprudenziale quello secondo il quale, dal momento del deposito del ricorso divorzile il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti *de futuro*), e quindi sui provvedimenti relativi alla prole, avendo esclusiva *potestas decidendi* (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio (*ex multis*, Trib. Milano, ord. 26 febbraio 2016), stante l'impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diverse regolamentazioni della responsabilità genitoriale e tenuto conto che i provvedimenti anche interinali adottati in sede di divorzio in ordine all'affidamento, collocamento, regolamentazione del diritto di visita dei minori e assegnazione della casa familiare sono destinati a sovrapporsi, sostituendoli, alle regolamentazioni stabilite in sede di separazione (Cass. civ. 21245/2010; Cass. civ. 17825/13).

Ebbene, applicando tali consolidati principi al caso di specie, deve concludersi che nessuna pronuncia può essere adottata dal Giudice della separazione in ordine all'affidamento, collocamento, regolamentazione del diritto di visita dei minori e assegnazione della casa familiare, avendo esclusiva *potestas decidendi* (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio.

Diversamente, rispetto alle questioni di carattere economico deve osservarsi quanto segue.

È principio pacifico quello per cui il giudice della separazione è investito della *potestas iudicandi* sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012). Dunque, la pronuncia di divorzio, operando *ex nunc* dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (tra le tante Cass. n. 5510 e 5062 del 2017).

Ebbene, dal momento che le parti hanno chiesto congiuntamente di recepire le condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data [REDACTED] deve ritenersi che le stesse abbiano manifestato interesse ad

una decisione sulle questioni patrimoniali e dunque, sulle stesse, il giudice della separazione può pronunciarsi, fermo restando che l'ambito di decisione sarà limitato al periodo intercorrente dalla domanda di separazione al deposito della domanda di divorzio.

Va rilevato che le condizioni patrimoniali concordate dalle parti, in tema di mantenimento dei figli, di assegno unico universale e di mantenimento dei coniugi, appaiono conformi a legge e all'interesse della prole, sicché possono essere recepite da questo Tribunale.

Ricorrono giusti motivi, in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti, per compensare per intero le spese di procedura.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella presente controversia civile, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara efficaci le condizioni di cui ai punti 7, 8, 9 dei patti sottoscritti dalle parti in data [REDACTED] e depositati telematicamente che qui devono intendersi riprodotti e trascritti, a far data dalla domanda di separazione e sino alla data di proposizione del giudizio di divorzio.
- dichiara compensate, per intero, le spese di procedura tra le parti.

Foggia, [REDACTED]

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE